

Bruxelles, 20 febbraio 2019
(OR. en)

6194/19

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0288(COD)**

**CODEC 337
MI 129
IA 46
PE 22
TRANS 96**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Roberts ZILE (ECR, LV), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 76 emendamenti (emendamenti 1-76) alla proposta.

I gruppi politici hanno inoltre presentato i seguenti emendamenti: il gruppo S&D ha presentato un emendamento (emendamento 83), il gruppo Verts/ALE due emendamenti (emendamenti 77-78) e il gruppo GUE/NGL cinque emendamenti (emendamenti 85-89). Cinque emendamenti sono stati presentati da più di 38 deputati (emendamenti 79-82 e 84).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 14 febbraio 2019 il Parlamento ha adottato i seguenti emendamenti: 1-70, 72-76 e 83.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0647),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0396/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0032/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 262 del 25.7.2018, pag. 47.

³ GU C 387 del 25.10.2018, pag. 70.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ ha rivelato che, nei mercati nazionali, **i** trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus. I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Emendamento

(1) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ ha rivelato che, nei mercati nazionali, **alcuni** trasportatori si trovano ad affrontare ostacoli **ingiustificati** allo sviluppo di servizi interurbani effettuati con autobus **a beneficio dei passeggeri**. I servizi di trasporto passeggeri su strada non hanno inoltre tenuto il passo con l'evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di disponibilità e qualità e i modi di trasporto sostenibili continuano a registrare una modesta quota modale. Ne consegue che alcuni gruppi di cittadini si trovano in una posizione di svantaggio per quanto riguarda la disponibilità di servizi di trasporto passeggeri e, a causa del maggior utilizzo di autovetture, gli incidenti stradali sono più frequenti e le emissioni e il traffico aumentano, **così come i costi per le infrastrutture**.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento.

Emendamento

(2) Al fine di assicurare un quadro normativo coerente per il trasporto interurbano di passeggeri effettuato con servizi regolari di autobus in tutta l'Unione, il regolamento (CE) n. 1073/2009 dovrebbe applicarsi a tutti i servizi regolari di trasporto interurbano. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento, ***ma senza applicarlo a centri urbani o suburbani o agglomerati urbani e in modo tale da lasciare impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007***

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) ***In ogni*** Stato membro dovrebbe ***essere designato*** un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni.

Emendamento

(3) ***Ogni*** Stato membro dovrebbe ***designare*** un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale, ***incaricato di emanare pareri vincolanti***, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato del trasporto passeggeri su strada. Tale organismo può anche essere responsabile di altri settori regolamentati, quali le ferrovie, l'energia o le telecomunicazioni.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 4**

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti. Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva al fine di garantire che questo non accada.

(4) Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero compromettere l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti **o aggiudicati in conformità del regolamento (CE) n. 1370/2007**. Per questo motivo l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi economica oggettiva **e, se del caso, essere autorizzato a proporre le misure necessarie** al fine di garantire che questo non accada. **Le operazioni di servizio commerciale regolare non dovrebbero competere con i fornitori di servizi di trasporto cui sono stati accordati diritti esclusivi di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico;**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) *I* servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria. Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite.

Emendamento

(5) **Le operazioni di** servizi regolari in forma di trasporti di cabotaggio dovrebbero essere subordinati al possesso di una licenza comunitaria **e all'utilizzo di un tachigrafo intelligente a norma del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**. Allo scopo di agevolare l'effettuazione di verifiche efficaci di tali servizi da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, le norme relative al rilascio delle licenze comunitarie dovrebbero essere chiarite, **e dovrebbe essere sviluppato il modulo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) per l'invio di dichiarazioni di distacco e di richieste in formato elettronico, così da permettere agli ispettori che svolgono i controlli su strada di accedere direttamente, in tempo reale, ai dati e alle**

informazioni contenuti nel registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU) e nell'IMI e al fine di garantire che i contributi sociali per i conducenti di autobus distaccati siano effettivamente versati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione.

Emendamento

(6) Per garantire la concorrenza leale sul mercato, è opportuno concedere agli operatori dei servizi regolari i diritti di accesso alle autostazioni nell'Unione a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti. ***La gestione di un'autostazione dovrebbe essere approvata da un'autorità nazionale, che dovrebbe verificare quali requisiti sono necessari e quali devono essere soddisfatti.*** I ricorsi contro le decisioni di rigetto o di limitazione dell'accesso dovrebbero essere presentati all'organismo di regolamentazione. ***Gli Stati membri potrebbero escludere le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione

Emendamento

(8) Per l'autorizzazione dei servizi regolari sia nazionali che internazionali dovrebbe essere seguita una procedura di autorizzazione. Tale autorizzazione

dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite. *Nel caso dei collegamenti già serviti da più di un contratto di servizio pubblico, dovrebbe essere possibile aumentare tale limite.*

dovrebbe essere rilasciata a meno che il rifiuto non sia motivato da ragioni chiaramente specificate imputabili al richiedente o il servizio non comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. Per garantire che le operazioni di servizio commerciale regolare non compromettano l'equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico esistenti, è opportuno introdurre una distanza limite, *determinata dagli Stati membri, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore a 100 chilometri di percorso.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti.

Emendamento

(9) I vettori non residenti dovrebbero poter effettuare servizi regolari nazionali alle stesse condizioni dei vettori residenti, *purché abbiano ottemperato alle disposizioni in materia di trasporti su strada o ad altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale e dell'Unione.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno snellire *per quanto* possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009. *Il foglio di viaggio costituisce un inutile onere amministrativo e dovrebbe quindi essere abolito.*

Emendamento

(10) È opportuno snellire *ove* possibile le formalità amministrative, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che garantiscono la corretta applicazione e l'efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le escursioni locali costituiscono un trasporto di cabotaggio autorizzato e sono disciplinate dalle norme generali sul cabotaggio. L'articolo relativo alle escursioni locali dovrebbe pertanto essere soppresso.

Emendamento

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio **economico** di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla

Emendamento

(14) Al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1073/2009 e integrare quest'ultimo con le disposizioni concernenti la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio, la forma delle domande di autorizzazione e delle autorizzazioni stesse, la procedura e i criteri da rispettare per determinare se un servizio proposto comprometta l'equilibrio di un contratto di servizio pubblico, nonché gli obblighi di relazione degli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli

preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri effettuati per conto terzi da un vettore non residente, conformemente alle disposizioni del capo V.

Emendamento

4. Il presente regolamento si applica ai servizi nazionali ***interurbani*** di trasporto di passeggeri effettuati per conto terzi da un vettore non residente, conformemente alle disposizioni del capo V, ***e lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007.***

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

b) il punto 7 è sostituito dal seguente:

Emendamento

soppresso

"7. "trasporto di cabotaggio": un servizio di trasporto nazionale di passeggeri su strada effettuato per conto terzi in uno Stato membro ospitante; "

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

9. "autostazione": **qualsiasi** struttura **con una superficie minima di 600 m²**, che comprenda un'area di parcheggio utilizzata da autobus **per l'imbarco e lo sbarco** di passeggeri;

Emendamento

9. "autostazione": **una** struttura **autorizzata** che comprenda un'area di parcheggio utilizzata da autobus per **la salita e la discesa** di passeggeri;

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

10. "gestore dell'autostazione": qualsiasi soggetto responsabile della **concessione dell'accesso a un'autostazione**;

Emendamento

10. "gestore dell'autostazione": qualsiasi soggetto responsabile, **in uno Stato membro**, della **gestione di un'autostazione, che rispetta i requisiti di competenza professionale e capacità finanziaria**;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione

11. "alternativa valida": un'altra autostazione che sia economicamente accettabile per il vettore, e tale da **consentirgli** di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri interessato.

Emendamento

11. "alternativa valida": un'altra autostazione che sia economicamente accettabile per il vettore, **garantisca una connettività e infrastrutture comparabili all'autostazione inizialmente richiesta e consenta l'accesso dei passeggeri ad altre forme di trasporto pubblico**, e tale da **consentire al vettore** di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri interessato **in maniera analoga all'autostazione inizialmente richiesta**.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. "contratto di servizio pubblico": uno o più atti giuridicamente vincolanti che formalizzano l'accordo tra un'autorità competente e un operatore di servizio pubblico mediante il quale all'operatore stesso è affidata la gestione e la fornitura dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico; a seconda del diritto dello Stato membro in questione, il contratto può altresì consistere in una decisione adottata dall'autorità competente che assume la forma di un atto individuale di natura legislativa o regolamentare, oppure che specifica le condizioni alle quali l'autorità competente fornisce essa stessa i servizi o ne affida la fornitura a un operatore

interno;

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter. *"itinerario alternativo":
l'itinerario tra la stessa origine e la stessa
destinazione di un itinerario utilizzato da
un servizio regolare esistente e che può
essere utilizzato al suo posto.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni Stato membro **designa** un organismo di regolamentazione **nazionale unico** per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un'autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.

Le autorità competenti in ogni Stato membro **designano** un organismo di regolamentazione **pubblico nazionale** per il settore del trasporto di passeggeri su strada. Detto organismo è un'autorità imparziale che, in termini organizzativi, funzionali, gerarchici e decisionali, è giuridicamente distinta, **trasparente** e indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. Tale autorità è indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'organismo di regolamentazione può essere competente per altri **settori** regolamentati.

Emendamento

L'organismo di regolamentazione può essere **un organismo già esistente** competente per altri **servizi** regolamentati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo di regolamentazione per il settore del trasporto passeggeri su strada dispone della necessaria capacità organizzativa, in termini di risorse umane e di altro tipo, proporzionata all'importanza di tale settore nello Stato membro interessato.

Emendamento

2. L'organismo di regolamentazione per il settore del trasporto passeggeri su strada dispone, **per lo svolgimento dei suoi compiti**, della necessaria capacità organizzativa in termini di risorse umane, **finanziarie** e di altro tipo, proporzionata all'importanza di tale settore nello Stato membro interessato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza, l'organismo di regolamentazione ha la facoltà di monitorare la situazione concorrenziale del mercato interno dei servizi regolari di trasporto passeggeri su strada, al fine di impedire le discriminazioni o l'abuso di posizione dominante sul mercato, anche attraverso il subappalto. I suoi pareri sono vincolanti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

(b) raccoglie e fornisce informazioni sull'accesso alle autostazioni; *e*

Emendamento

(b) raccoglie e fornisce informazioni sull'accesso alle autostazioni ***onde assicurare che l'accesso alle autostazioni per gli operatori di servizi sia garantito a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparenti;***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

(c) decide in merito ai ricorsi contro le decisioni dei gestori delle autostazioni.

Emendamento

(c) decide in merito ai ricorsi contro le decisioni dei gestori delle autostazioni, *e*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) crea un registro elettronico, accessibile al pubblico, in cui sono elencati tutti i servizi regolari nazionali e internazionali autorizzati.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'organismo di regolamentazione può, nell'esercizio delle sue funzioni, richiedere le informazioni pertinenti alle autorità competenti, ai gestori delle autostazioni, ai richiedenti un'autorizzazione e ad eventuali terze parti interessate all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

L'organismo di regolamentazione può, nell'esercizio delle sue funzioni, richiedere le informazioni pertinenti alle **altre** autorità competenti, ai gestori delle autostazioni, ai richiedenti un'autorizzazione e ad eventuali terze parti interessate all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione *e* non superiore a un mese. In casi debitamente motivati, l'organismo di regolamentazione può prorogare il termine per la trasmissione delle informazioni di due settimane al massimo. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare le richieste di informazioni per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Le informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo ragionevole fissato dall'organismo di regolamentazione, *che* non *è* superiore a un mese. In casi debitamente motivati, l'organismo di regolamentazione può prorogare il termine per la trasmissione delle informazioni di due settimane al massimo. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare le richieste di informazioni per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a controllo giurisdizionale. Tale controllo può avere effetto sospensivo solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che il diritto costituzionale dello Stato membro interessato conferisce al giudice investito del ricorso.

Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'organismo di regolamentazione siano soggette a ***un tempestivo*** controllo giurisdizionale. Tale controllo può avere effetto sospensivo solo quando l'effetto immediato della decisione dell'organismo di regolamentazione può causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al ricorrente. La presente disposizione lascia impregiudicati i poteri che il diritto costituzionale dello Stato membro interessato conferisce al giudice investito del ricorso.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 3 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione sono rese pubbliche.

Emendamento

6. Le decisioni adottate dall'organismo di regolamentazione sono rese pubbliche ***entro due settimane dalla loro adozione.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove i gestori delle autostazioni concedano l'accesso, gli operatori di autobus rispettano i termini e le condizioni esistenti dell'autostazione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le richieste di accesso possono essere rifiutate soltanto per motivi ***di*** mancanza di capacità.

Emendamento

Le richieste di accesso ***alle autostazioni*** possono essere rifiutate soltanto per motivi ***debitamente giustificati relativi alla*** mancanza di capacità, ***all'omissione reiterata di pagamento delle imposte, a violazioni gravi e reiterate, debitamente documentate, commesse dal trasportatore su strada o ad altre disposizioni nazionali, purché esse siano applicate con coerenza e non discriminino né specifici vettori che chiedono accesso a un'autostazione, né i***

relativi modelli commerciali associati. Se una richiesta è rifiutata, il gestore dell'autostazione comunica la sua decisione anche all'autorità di regolamentazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione rifiuti una richiesta di accesso, ***indica tutte*** le alternative valide.

Emendamento

Nel caso in cui il gestore di un'autostazione rifiuti una richiesta di accesso, è ***incoraggiato a indicare le migliori*** alternative valide ***di cui è a conoscenza.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I gestori delle autostazioni pubblicano almeno le seguenti informazioni ***in due o più lingue ufficiali*** dell'Unione:

Emendamento

I gestori delle autostazioni pubblicano almeno le seguenti informazioni ***nelle rispettive lingue nazionali e in un'altra lingua ufficiale*** dell'Unione:

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) un elenco di tutte le infrastrutture presenti e delle specifiche tecniche dell'autostazione;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione del presente articolo le autostazioni che sono di proprietà del gestore di autostazioni e a suo uso esclusivo per i propri servizi di trasporto passeggeri su strada. Nel considerare una domanda di esclusione, gli organismi di regolamentazione tengono conto della disponibilità di alternative valide.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se l'accesso richiesto nella domanda non può essere concesso, il gestore dell'autostazione avvia consultazioni con tutti i vettori interessati al fine di

soppresso

soddisfare tale domanda.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore dell'autostazione prende una decisione su ogni domanda di accesso a un'autostazione ***entro due mesi dalla*** data di presentazione della domanda da parte del vettore. ***Le decisioni relative all'accesso sono motivate.***

Emendamento

3. Il gestore dell'autostazione prende una decisione su ogni domanda di accesso a un'autostazione ***senza indugio e al più tardi un mese dopo la*** data di presentazione della domanda da parte del vettore. ***Qualora l'accesso sia rifiutato, il gestore dell'autostazione giustifica la propria decisione;***

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 5 ter – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

La decisione dell'organismo di regolamentazione in merito a tale ricorso è vincolante. L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare tale decisione per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

La decisione dell'organismo di regolamentazione in merito a tale ricorso è vincolante, ***fatte salve le disposizioni del diritto nazionale relative al controllo giurisdizionale.*** L'organismo di regolamentazione è in grado di far rispettare tale decisione per mezzo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza **inferiore a** 100 chilometri **in linea d'aria**

Emendamento

Procedure di autorizzazione, **sospensione e revoca dell'autorizzazione** per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza **di massimo** 100 chilometri **di percorso**

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze **inferiori a** 100 chilometri **in linea d'aria**. L'autorità competente per l'autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato.

Emendamento

1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze **definite da ciascuno Stato membro e fino a** 100 chilometri **di percorso**. L'autorità competente per l'autorizzazione trasmette alle suddette autorità competenti una copia della domanda, corredata di copie di ogni altra documentazione utile e di una richiesta di accordo, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Al tempo stesso l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra tali documenti, per informazione, alle autorità competenti degli altri Stati membri il cui territorio è attraversato.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano la loro decisione all'autorità competente per l'autorizzazione entro *tre* mesi. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo, comprovata dall'avviso di ricevimento. Qualora le autorità competenti degli Stati membri non concedano l'accordo che è stato loro richiesto, sono tenute a motivare il loro rifiuto.

Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano la loro decisione all'autorità competente per l'autorizzazione entro *due* mesi. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo, comprovata dall'avviso di ricevimento. Qualora le autorità competenti degli Stati membri non concedano l'accordo che è stato loro richiesto, sono tenute a motivare il loro rifiuto.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro *quattro* mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

Emendamento

3. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda entro *tre* mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Emendamento

4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni ***oggettive relative all'interesse pubblico*** di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a d).

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora un servizio internazionale regolare effettuato con autobus abbia compromesso l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione e che non rientrano nella responsabilità del titolare del contratto di servizio pubblico, lo Stato membro interessato può, con l'accordo con la Commissione, sospendere o revocare l'autorizzazione a fornire il servizio dopo aver dato un preavviso di sei mesi al vettore. Il vettore ha la possibilità di impugnare tale decisione.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo **ed entro quattro** mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica **agli** Stati membri interessati.

Emendamento

6. Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo, **al più tardi due** mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica **alle autorità competenti negli** Stati membri interessati.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – titolo

Testo della Commissione

Procedura di autorizzazione per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza **pari o** superiore a 100 chilometri **in linea d'aria**

Emendamento

Procedure di autorizzazione, **sospensione e revoca dell'autorizzazione** per il trasporto internazionale di passeggeri su una distanza superiore a 100 chilometri **di percorso**

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in

Emendamento

1. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in

merito alla domanda **entro** due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

merito alla domanda **senza indugio e al più tardi** due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a c).

Emendamento

2. L'autorizzazione è rilasciata a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a **c bis**).

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo **l'imbarco** o **lo sbarco** dei passeggeri, **nonché** alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia **imbarco** o **sbarco** di passeggeri, **una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione**, per informazione.

Emendamento

3. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra alle autorità competenti di tutti gli Stati membri nei cui territori hanno luogo **la salita** o **la discesa** dei passeggeri **una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile e una richiesta di accordo, insieme con la propria valutazione, entro due settimane dal ricevimento della domanda. Inoltre, l'autorità competente per l'autorizzazione inoltra i documenti pertinenti** alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza che vi sia **salita** o **discesa** di passeggeri, per

informazione.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se una delle autorità competenti degli Stati membri nei cui territori hanno luogo la salita o la discesa dei passeggeri non approva l'autorizzazione per uno dei motivi enunciati al paragrafo 2, l'autorizzazione non può essere concessa, ma la questione può essere deferita alla Commissione entro un mese dal ricevimento della risposta della suddetta autorità.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Previa consultazione degli Stati membri delle autorità competenti che non hanno dato il loro accordo ed entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione dall'autorità competente per l'autorizzazione, la Commissione adotta una decisione i cui effetti decorrono trenta giorni dopo la notifica agli Stati membri interessati.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 bis – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. La decisione della Commissione si applica fino al conseguimento di un accordo tra gli Stati membri e all'adozione di una decisione in merito alla domanda da parte dell'autorità competente per l'autorizzazione.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda **entro** due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. Tale termine può essere esteso a **quattro** mesi se è stata richiesta un'analisi in conformità all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

1. L'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione in merito alla domanda **al più tardi** due mesi dalla data di presentazione della medesima da parte del vettore. Tale termine può essere esteso a **tre** mesi se è stata richiesta un'analisi in conformità all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorizzazioni dei servizi regolari nazionali sono rilasciate a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a *c*), e, se il servizio di trasporto passeggeri copre una distanza *inferiore* a 100 chilometri *in linea d'aria*, all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento

2. Le autorizzazioni dei servizi regolari nazionali sono rilasciate a meno che il rifiuto non possa essere motivato in base ad una o più delle ragioni di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettere da a) a *c bis*), e, se il servizio di trasporto passeggeri copre una distanza *pari al massimo* a 100 chilometri *di percorso*, all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La distanza di cui al paragrafo 2 può essere aumentata fino a 120 chilometri se il servizio regolare da introdurre è finalizzato a collegare un punto di partenza e una destinazione già serviti da più di un contratto di servizio pubblico.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le decisioni di rigetto di una domanda *o* di rilascio di un'autorizzazione subordinata a limitazioni sono motivate.

Emendamento

Le decisioni di rigetto di una domanda, di rilascio di un'autorizzazione subordinata a limitazioni *o di sospensione o revoca dell'autorizzazione* sono motivate *e, se del caso, tengono conto delle analisi dell'organismo di regolamentazione. Il richiedente o il vettore che effettua il servizio interessato ha la possibilità di impugnare le decisioni dell'autorità competente per l'autorizzazione.*

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorizzazione è rilasciata a meno che il suo rigetto non possa essere motivato in base ad una o più delle seguenti ragioni:

Emendamento

Una domanda di autorizzazione può essere respinta solo in base ad una o più delle seguenti ragioni:

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare

Emendamento

b) il richiedente non ha rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare

le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa dell'Unione in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa dell'Unione ***o nazionale o, se del caso, regionale*** in materia di trasporti su strada, in particolare per quanto riguarda ***i requisiti tecnici e*** le norme ***in materia di emissioni*** applicabili ai veicoli nonché ***le norme applicabili*** ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il richiedente ha chiesto l'autorizzazione per un servizio regolare che segue lo stesso itinerario o un itinerario alternativo qualora un'autorità competente abbia concesso a un operatore di servizio pubblico un diritto esclusivo di prestare determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri in cambio dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nell'ambito di un contratto di servizio pubblico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007. Questa ragione di rigetto lascia impregiudicato l'articolo 8 quinquies, paragrafo 1 bis del presente regolamento;

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Testo della Commissione

d) un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

Emendamento

d) un organismo di regolamentazione stabilisce, sulla base di un'analisi economica oggettiva, che il servizio comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico. ***Tale analisi valuta le caratteristiche strutturali e geografiche pertinenti del mercato e la rete in questione (dimensione, caratteristiche della domanda, complessità della rete, isolamento tecnico e geografico e i servizi contemplati dal contratto), e valuta se il nuovo servizio apporta un miglioramento della qualità dei servizi o del rapporto costi-benefici.***

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda per il mero fatto che il vettore offre prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, ***oppure*** che il collegamento in questione è già servito da altri vettori stradali.

Emendamento

Le autorità competenti per l'autorizzazione non respingono una domanda per il mero fatto che il vettore ***richiedente*** ***l'autorizzazione*** offre prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali ***a meno che l'autorità di regolamentazione o altri organismi nazionali competenti non stabiliscano che il richiedente che cerca di accedere al mercato è intenzionato a offrire servizi al di sotto del loro normale valore per un periodo di tempo prolungato, e che è probabile che ciò comprometta la concorrenza leale. Le autorità competenti per l'autorizzazione***

non respingono una domanda solamente per il fatto che il collegamento in questione è già servito da altri vettori stradali.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari se il servizio regolare proposto trasporta passeggeri su distanze *inferiori* a 100 chilometri *in linea d'aria* e se comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei servizi regolari *effettuati con autobus* se il servizio regolare proposto trasporta passeggeri su distanze *fino* a 100 chilometri *di percorso* e se comprometterebbe l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, *o su qualsiasi distanza se viene effettuato in un centro urbano o suburbano o in un agglomerato urbano o soddisfa le esigenze di trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie, o se il richiedente non ha rispettato le disposizioni in materia di trasporti su strada o altre disposizioni pertinenti del diritto nazionale, internazionale o dell'Unione.*

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Se un'autorità competente ha conferito diritti esclusivi a un'impresa che realizza un servizio pubblico a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la tutela dei diritti esclusivi si applica solo alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri prestati sugli stessi itinerari o su itinerari alternativi. Tale conferimento di diritti esclusivi non preclude l'autorizzazione di nuovi servizi regolari ove tali servizi non competano con il servizio prestato nell'ambito del contratto di servizio pubblico ovvero siano effettuati su altri itinerari.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 2 – comma 2

L'organismo di regolamentazione esamina la domanda e ***decide*** se effettuare l'analisi economica. Esso informa le parti interessate della sua decisione.

Ove sia stata ricevuta tale domanda, l'organismo di regolamentazione esamina la domanda e ***può decidere*** se effettuare l'analisi economica ***conformemente all'articolo 8 quater, paragrafo 2, lettera d) a meno che non vi siano motivi pratici eccezionali o altri motivi che giustifichino una decisione di non procedere in tal senso.*** Esso informa le parti interessate della sua decisione.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quater – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora effettuati un'analisi economica, l'organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni entro **sei settimane** dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un'autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla.

Emendamento

Qualora effettuati un'analisi economica, l'organismo di regolamentazione informa tutte le parti interessate dei risultati di tale analisi e delle sue conclusioni **al più presto e comunque** entro **tre mesi** dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. L'organismo di regolamentazione può concludere che sia necessario rilasciare un'autorizzazione, rilasciarla a determinate condizioni o respingerla.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la procedura e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, con cui stabilisce la procedura e i criteri da rispettare ai fini dell'applicazione del presente articolo, **in particolare per quanto riguarda l'analisi economica**.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 8 quinquies – paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri possono liberalizzare ulteriormente il sistema di autorizzazione per i servizi regolari nazionali per quanto riguarda le procedure di autorizzazione e le soglie di chilometri.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

13 bis) all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Uno Stato membro può decidere di imporre a un vettore non residente di rispettare le condizioni relative al requisito di stabilimento di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1a} nello Stato membro ospitante dopo che a tale vettore è stata concessa l'autorizzazione a fornire un servizio regolare nazionale e prima che il vettore inizi a effettuare il servizio pertinente. Tali decisioni sono motivate. La decisione tiene conto delle dimensioni e della durata dell'attività del vettore non residente nello Stato membro ospitante. Se lo Stato membro ospitante stabilisce che il vettore non residente non soddisfa il requisito di stabilimento, può revocare le pertinenti autorizzazioni per servizi regolari nazionali concesse o sospenderle finché il requisito non è soddisfatto."

1^a Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51);

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

(15) l'articolo 13 è soppresso;

soppresso

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 15") corrisponde a "articolo 1 – punto 14" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 15 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i servizi occasionali **effettuati a titolo temporaneo**;

b) i servizi occasionali;

(Il riferimento nell'intestazione relativo all'atto modificativo ("articolo 1 – punto 16") corrisponde a "articolo 1 – punto 15" della proposta della Commissione. Questa discrepanza è dovuta a un errore

nella numerazione della proposta della Commissione (all'articolo 1 il punto 7 è ripetuto due volte in tutte le versioni linguistiche tranne in quella greca.)

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 15 – lettera c

Testo della Commissione

c) i servizi regolari effettuati in conformità al presente regolamento.

Emendamento

c) i servizi regolari effettuati in conformità al presente regolamento ***da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale a norma del presente regolamento ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano o quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. I trasporti di cabotaggio non sono effettuati indipendentemente da tale servizio internazionale.***

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato

Emendamento

(16 bis) all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, ***alla direttiva 96/71 CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1b}*** e alle disposizioni legislative, regolamentari e

membro ospitante per quanto riguarda:

amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:"

^{1b} ***Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).***

(<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0088:0105:IT:PDF>)

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 17

Testo della Commissione

(17) l'articolo 17 è soppresso;

Emendamento

soppresso

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 17

Testo in vigore

"Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio ***di cui all'articolo 12***

Emendamento

(17 bis) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Documenti di controllo per i trasporti di cabotaggio

1. I trasporti di cabotaggio in forma di servizi occasionali sono effettuati in base a un foglio di viaggio, ***su supporto cartaceo***

che deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.

2. Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

- a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;
- b) le date di partenza e di fine servizio.

3. I fogli di viaggio di cui all'articolo 12 sono rilasciati in libretti certificati dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo.

Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5. I fogli di viaggio utilizzati sono rispediti all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento secondo modalità stabilite dall'autorità o dall'organismo suddetti.

o in formato elettronico, esibito su richiesta degli ispettori autorizzati.

2. Le seguenti informazioni sono riportate nel foglio di viaggio:

- a) i luoghi di partenza e di arrivo del servizio;
- b) le date di partenza e di fine servizio.

4. Per i servizi regolari specializzati, il contratto concluso fra il vettore e l'organizzatore del trasporto, o una copia certificata conforme dello stesso, funge da documento di controllo. Tuttavia, un foglio di viaggio è compilato in forma di riepilogo mensile.

5. Nel corso dei controlli, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o soggetto in grado di fornire i documenti richiesti.";

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio [...il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], **gli** Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate nel corso dell'anno

Emendamento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, e per la prima volta entro il 31 gennaio [...il primo gennaio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento], **le autorità competenti degli** Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni per servizi regolari rilasciate

precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al 31 dicembre dello stesso anno. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno degli Stati membri di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati nel corso dell'anno precedente dai vettori residenti.

nel corso dell'anno precedente e il numero totale delle autorizzazioni per servizi regolari in corso di validità al 31 dicembre dello stesso anno. Tali informazioni sono fornite separatamente per ognuno degli Stati membri di destinazione del servizio regolare. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi ai trasporti di cabotaggio, in forma di servizi regolari specializzati e occasionali, effettuati nel corso dell'anno precedente dai vettori residenti.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 21

Regolamento (CE) n. 1073/2009

Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro **il [inserire la data corrispondente a cinque** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni relative alla misura in cui il presente regolamento ha contribuito a migliorare il funzionamento del **mercato del** trasporto passeggeri su strada.

Emendamento

5. Entro ... **[cinque** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene informazioni relative alla misura in cui il presente regolamento ha contribuito a migliorare il funzionamento del **sistema di** trasporto passeggeri su strada, **in particolare per i passeggeri, il personale degli autobus e l'ambiente.**